



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"

Via Miniera Taccia Caci Pirandello s.n.c (ex ASI) – 92021 Aragona (AG)

Cod. mecc. AGIS02400L – Tel. 0922/602498

C.F. 93071340843 - e-mail: agis02400L@istruzione.it – Pec. agis02400L@pec.istruzione.it - sito: www.iissfermi.edu.it

ITI – SETTORE TECNOLOGICO

Cod. mecc. AGTF024015



IPSIA – SETTORI: SERVIZI – IND. E ART.

Cod. mecc. AGRI024018

Circ. n. 83 A.S: 2024/2025

I.I.S.S. - "E. FERMI"-ARAGONA
Prot. 0016069 del 05/11/2024
VII-1 (Uscita)

**AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA**

OGGETTO: Diritto allo studio. Direttiva sui permessi straordinari

Con la presente DIRETTIVA si forniscono le disposizioni relative alla disciplina dei permessi in oggetto.

DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

I permessi sono concessi, **con provvedimento formale**, nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (art.7, comma 1 - C.I.R. 2023- 2025).

Si può usufruire dei permessi studio per frequentare le lezioni del corso di studi, per la partecipazione ad attività didattiche e per il sostenimento dei relativi esami. Nell'ambito delle 150 ore individuali può essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi (art. 8, commi 3 e 4 – C.I.R. 2023- 2025).

I corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi, sono quelli indicati nell'art. 3 del DPR n. 395/88 di seguito specificati:

1. corsi universitari;
2. corsi post-universitari, purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute ovvero indicati dagli artt. 4, 6 e 8 della legge n. 341/90.

Il personale in part-time, i docenti di religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.

Al fine di favorire eventuali ulteriori impegni connessi con l'attività di studio, il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del contratto regionale è destinato, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione



agli esami con l'avvertenza che non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Rimane fermo il diritto alla concessione dei permessi finalizzati agli esami, previsti dal vigente C.C.N.L.

Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, *comunica al Dirigente Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo.*

PIANO ANNUALE DI UTILIZZO DEI PERMESSI

Il personale interessato ha il dovere di comunicare allo scrivente Dirigente il piano annuale (anche plurisettimanale) di utilizzo dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo, specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede.

La presentazione del piano annuale di uso dei permessi è finalizzata a una migliore organizzazione della didattica, in modo da contemperare il diritto allo studio sia degli studenti che dei docenti che, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, saranno beneficiari di turni o articolazioni diverse dell'orario di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi o la preparazione agli esami.

L'apposita domanda allo scrivente Dirigente va prodotta anche in presenza del piano annuale dei corsi.

ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI

La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:

- i.** permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
- ii.** permessi giornalieri utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
- iii.** cumulo dei permessi di cui al punto **ii**).

Il docente che usufruisce del permesso studio sarà sostituito, prioritariamente, con idonee misure organizzative al fine di sopperirne la temporanea assenza (cambio turni, riassetto dell'orario, ecc.) ovvero utilizzando il personale a disposizione a qualsiasi titolo e, in mancanza, con ore eccedenti.

FINALIZZAZIONE DEI PERMESSI

La fruizione dei permessi è finalizzata **alla frequenza** (*in presenza o on line in modalità sincrona*) **dei corsi**.

Non è possibile usufruire di permessi per attività di studio preparatorie agli esami, stante l'espresso divieto di cui alla **circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica** che recita: "*Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell'ARAN*".



CERTIFICAZIONE E GIUSTIFICAZIONE DEI PERMESSI

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata dall'organo competente e presentata a questa Dirigenza.

Con riguardo ai corsi *on line*, l'Università Telematica dovrà **certificare** l'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro ed **attestare** che il dipendente abbia seguito **personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni**, trasmesse in via telematica, **in modalità sincrona** (Nota prot. n. 17697 del 25/10/2024 dell'USR Sicilia – Ufficio V – Ambito territoriale di Agrigento), con **esclusione** delle modalità **asincrone**, ossia **con esclusione della partecipazione a lezioni registrate** (Nota ARAN 3.4.2023).

Il personale è tenuto a presentare la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame a questa Dirigenza entro *cinque giorni* dalla data di godimento del permesso.

In ogni caso, il personale con contratto a tempo indeterminato deve presentare la pertinente certificazione entro e non oltre l'anno solare e il personale a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.

Se non è prodotta la giustificazione o la certificazione non è conforme alle suindicate disposizioni, il permesso sarà trasformato in **aspettativa senza assegno**, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per il caso di legittimo impedimento o di causa di forza maggiore.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Maria Engu Casalicchio

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa